



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Facciorusso Sabrina

Consigliere

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità iscritto al n. 22846** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di *Omissis*, nato a *Omissis (Omissis)* il *Omissis* e residente a *Omissis (Omissis)* in Via *Omissis (C.F. Omissis)* e *Omissis* nata il *Omissis* a *Omissis (Omissis)* ed ivi residente in via *Omissis (C.F. Omissis)*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pugliesi (cf: PGLFPP50T04A912V), con elezione di domicilio in *Omissis (Omissis)* alla via *Omissis (fax: 0825/2815323; pec: filippo.pugliesi@avvocatiavellinopec.it)*, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *Omissis*, del danno erariale di euro 7.178,95, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2021, il P.M. dott.ssa Gabriella Dodaro e il difensore della signora *Omissis*,

avv. Annalisa Alba (per delega), che concludeva come da verbale d'udienza.

F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 9/12/2020 la Procura regionale conveniva in giudizio i signori *Omissis* e *Omissis*, rispettivamente sindaco e vice sindaco/responsabile dell'ufficio finanziario *pro tempore* del Comune di *Omissis* (*Omissis*), per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *Omissis*, del danno erariale di euro 7.178,95 (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia), conseguente ad illegittima percezione di fondi statali.

Quanto alla *notitia damni*, la Procura regionale ha riferito di aver ricevuto, in data 31/1/2016, una segnalazione di danno erariale proveniente dalla Guardia di Finanza, conseguente ad indagine avviata dal Corpo a seguito di denuncia presentata da un cittadino, che aveva segnalato che il comune di *Omissis*, per ottenere delle somme a titolo compensativo del minore gettito ICI (imposta comunale sugli immobili), aveva considerato tra i beni indicati anche alcuni immobili da considerare esenti dal tributo.

La Procura regionale ha altresì rappresentato che la questione, insieme alla necessità di restituire i relativi fondi incamerati dal Comune, era stata segnalata altresì in sede di consiglio comunale nella seduta del 30.04.2010, ove peraltro il sindaco aveva sostenuto la possibilità di mantenere le somme nelle casse

dell'Ente locale. Riferisce altresì la Procura regionale che l'inattendibilità delle certificazioni emesse dal Comune era stata rilevata dal consigliere comunale *Omissis* e, nuovamente, dal revisore dei conti, il quale, nella formulazione della relazione del 12.04.2010 al bilancio di previsione 2010, aveva rilevato che, considerando che l'ammontare complessivo delle rendite dei fabbricati di categoria D riferite al comune di *Omissis* risultava di valore pari a 56.731,95 euro, il minore gettito richiesto ai fini compensativi al Ministero dell'Interno era da ritenere assolutamente non attendibile.

La Procura regionale ha altresì riferito che il revisore dei conti ha successivamente confermato i rilievi già esposti anche al momento della presentazione della relazione riferita al rendiconto per l'esercizio finanziario 2009, che la questione era stata oggetto di sollecitazione da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti con la delibera n. *Omissis* e che la Guardia di Finanza, all'esito degli accertamenti svolti, avrebbe accertato che tutti i cespiti immobiliari indicati dal comune di *Omissis* non legittimavano la richiesta delle somme a titolo compensativo, in quanto iscritti in catasto, muniti di rendita catastale e di proprietà di privati cittadini e non di imprese.

La Procura regionale ha altresì riferito che, in data 3 giugno 2014 (Prot. n.27242), la Prefettura di *Omissis* ha comunicato al Comune di *Omissis* che il Ministero dell'Interno aveva avviato la procedura per la restituzione delle somme erogate a titolo

compensativo dell'ICI, di importo complessivo pari a 358.964,50 euro, in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'ente locale, della titolarità dei requisiti di legge per ottenere le suddette entrate a titolo compensativo.

Con successive comunicazioni del Ministero dell'Interno, è stata concessa la rateizzazione dell'importo complessivo da restituire pari a 366.143,45 euro, comprensivi della quota capitale di euro 358.964,50 euro e della quota dovuta a titolo di interessi pari a 7.178,95 euro.

La materiale restituzione della somma complessiva è stata frazionata in cinque rate annuali a partire dall'anno 2015 fino all'anno 2019 e sono state detratte dalle somme elargite con il Fondo di Solidarietà Comunale a favore dell'ente locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 128-130 della legge 228/2012.

La Procura regionale ha altresì riferito che il correlato procedimento penale risulta definito con una sentenza del GUP presso il Tribunale di *Omissis* del 16 maggio 2017, con la quale si è dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, dando rilievo, ai fini penali, alla mancata prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo qualificato per la configurabilità della specifica fattispecie delittuosa contestata in quella sede.

In diritto, la Procura regionale ha richiamato il disposto dell'art. 2, comma 1, del DM (Ministero dell'Interno) n. 197/2002 e la

circolare applicativa del Mef n. 27100/2008, nella quale si è precisato che oggetto della certificazione, valida per ottenere le indennità a titolo compensativo, dovevano essere fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto o iscritti in catasto ma privi di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali i contribuenti avevano effettuato un'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.

La Procura ha quindi evidenziato come, con riferimento a tutti i beni per i quali si è richiesta l'erogazione del contributo compensativo, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento delle suddette erogazioni compensative.

In particolare, alcuni dei suddetti beni elencati dall'ente locale sono classificabili quali immobili rientranti nella categoria D10, ovvero quali edifici rurali aventi diritto all'esenzione ICI; un immobile risulta addirittura neppure rientrante nella categoria catastale D ma piuttosto nella categoria A4, mentre un altro, la cui proprietà è stata non correttamente identificata, costituisce un rudere abbandonato da oltre cinquanta anni.

Sul terreno della ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'illecito, la procura regionale ha richiamato le già esposte reiterate segnalazioni di irregolarità (avanzate da consiglieri comunali, dall'organo di revisione e dalla Corte dei conti) delle richieste di rimborso trasmesse al Ministero dell'interno, nonché la evidente insussistenza dei presupposti di legge per accedere al beneficio

in questione, riscontrando dunque la gravità della colpa ascrivibile al sindaco e al vice sindaco pro tempore.

La procura regionale ha identificato il danno all'erario con gli interessi sul capitale tardivamente restituito, sostenendo altresì la sussistenza del nesso di causalità con le contestate condotte del sindaco e del vice sindaco/responsabile del servizio del tempo.

Pertanto, la Procura regionale, dopo aver notificato invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. al sindaco e al vice sindaco/responsabile del servizio e non avendo essi svolto attività difensive, ha notificato loro atto di citazione in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno all'erario di euro 7.178,95, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Con memoria in atti al 22/4/2021, si è costituita la signora *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pugliesi, che ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo trascorso oltre un quinquennio dal 2010, anno in cui il sindaco del comune di *Omissis* ha proceduto, in autotutela, alla rettifica delle certificazioni, impegnandosi al rimborso dell'indebito a favore de Ministero degli Interni. Inoltre, secondo la difesa la domanda sarebbe inammissibile in quanto generica, non essendo precisate le annualità alle quali si riferisce la indebita percezione di contributi compensativi sostitutivi dell'ici, in violazione del diritto di difesa. Ciò tanto più in quanto la sentenza penale del Tribunale di *Omissis* n. *Omissis*

ha evidenziato “l’esistenza di asseverazioni alle certificazioni che hanno originato l’indebitato da parte del revisore contabile” comunale, che al contrario nell’atto di citazione del presente giudizio si assumono rifiutate.

Sul terreno dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, la difesa ha evidenziato che la compilazione degli elenchi degli immobili da cui derivava il credito compensativo per minore gettito non era di sua competenza, ma era demandata al responsabile dell’ufficio tecnico dell’epoca ed era stata avallata dal revisore dei conti.

Quanto al contestato reiterato rifiuto dei convenuti di rimborsare le somme indebitamente percepite del Comune, la circostanza sarebbe smentita dalla menzionata sentenza penale del Tribunale di *Omissis*, secondo cui “la condotta degli imputati antecedente e successiva al 2010 (esistenza di modulistica per compilazione, avvenuta asseverazione delle certificazioni da parte del revisore contabile, successiva rettifica delle predette certificazioni, denuncia in autotutela, restituzione dell’indebitato con rateizzazione in corso) non denota inequivoca volontà di trarre in inganno il Ministero dell’Interno a vantaggio dell’ente di appartenenza”.

Inoltre, quanto al contestato danno all’erario, la difesa ha sostenuto che la rateizzazione quinquennale è stata anche richiesta con nota 23/6/2014 del Sindaco subentrato sig. *Omissis* il quale avrebbe preferito trattenerle nelle casse comunali e poi

rimborsarle in cinque anni al fine di impiegare le somme dette

per i “servizi indispensabili erogati alla collettività” (nota prot.

1246 del 23/6/2014 del comune di *Omissis*).

Peraltro, detta condotta non avrebbe comportato un danno per

l’Ente territoriale ma semmai un beneficio, proprio perché le

dette somme, rimaste nella disponibilità del Comune e restituite

ratealmente con gli interessi al tasso dell’1%, sono state impie-

gate per i costi dei servizi di necessità pubblica. Inoltre, l’inte-

resse corrisposto non costituirebbe danno per l’erario, in quanto

sarebbe sostanzialmente un corrispettivo pagato dal Comune

per il godimento della somma di € 358.964,50, che l’Ente ha

impiegato per lo svolgimento dei servizi di prima necessità.

Inoltre, in via gradata la convenuta ha eccepito la circostanza

che dovrebbero esser sottratti gli interessi attivi percepiti dal

Comune su dette somme, il cui importo sarebbe stato richiesto

al Tesoriere in data 1/2/2021 (senza esito); in proposito, la di-

fesa chiede a questa Corte di acquisire informazioni sia dal Te-

soriere che dal Comune.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare estinta per

prescrizione la domanda attorea, ovvero inammissibile o infon-

data, nonché, in via gradata, di ripartire la somma contestata

con l’altro convenuto e anche col sindaco subentrato, con vitto-

ria di spese e competenze.

All’udienza del 12/5/2021, questa Corte, considerato il

mancato rispetto dei termini a comparire per il convenuto

Omissis e rilevata la sua mancata comparizione in udienza, ha disposto la fissazione di una nuova udienza per la data odierna ai sensi dell'art. 91, comma 3, c.g.c., con onere per la procura regionale di provvedere alla notifica dell'atto di citazione unitamente allo stralcio del verbale contenente l'ordinanza.

Nell'odierna udienza pubblica, il P.M. e l'avvocato Annalisa Alba (per delega del difensore costituito) per la convenuta *Omissis* hanno richiamato le argomentazioni e le conclusioni già rese negli atti depositati.

DIRITTO

[1] Valutata la regolarità della notifica dell'atto di citazione (rinovata a seguito della richiamata ordinanza di questa Corte e perfezionatasi per "compiuta giacenza", come attestato con il timbro sulla busta della raccomandata in atti), effettuata nei riguardi del Sig. *Omissis* ex art. 140 cpc, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 93 c.g.c, la contumacia del suddetto convenuto.

[2] In via preliminare, ritiene il Collegio infondata l'eccezione, avanzata dalla convenuta *Omissis*, di inammissibilità per genericità dell'atto di citazione, considerato che l'atto introduttivo contempla una compiuta ricostruzione della fattispecie, nonché tutto il complesso degli elementi contenutistici previsti dall'art. 86 c.g.c, ivi compresa "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione" (art. 86, comma 2, lett. c), elementi frutto dell'attività investigativa della Guardia di Finanza (che ha individuato anche i singoli

immobili in questione).

[3] Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene altresì infondata l'eccezione, avanzata dalla convenuta *Omissis*, di prescrizione dell'azione di responsabilità, considerato che, come noto, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel *tempus* dell'erogazione delle somme contestate a titolo di danno erariale, nella specie consistente negli interessi corrisposti sulla somma indebitamente conseguita (e poi restituita).

Orbene, nel caso di specie, gli interessi (concretanti il contestato danno erariale) sono stati concretamente corrisposti (mediante compensazione) a decorrere dal mese di gennaio 2016 (come da piano di ammortamento versato in atti), nel mentre l'invito a dedurre (atto interruttivo della prescrizione) è stato notificato alla convenuta nel luglio 2020.

[4] Nel merito, l'esame degli atti evidenzia la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, innanzitutto con riguardo alla condotta *contra ius* (consistente nell'aver illegittimamente richiesto i trasferimenti e poi negato/ritardato la restituzione dell'indebito) posta in essere dai convenuti, considerato che gli immobili in questione, per come puntualmente dimostrato dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza, non rientravano tra quelli per i quali il Comune poteva avere titolo al beneficio (trasferimenti erariali aggiuntivi) di cui all'art. 2, comma 1, del DM n. 197/2002.

Dalla condotta contestata sono evidentemente causalmente

derivati gli oneri accessori alla restituzione (avvenuta ad anni di distanza, pur essendosi sollevato il problema fin dal 2010 in consiglio comunale), ovvero gli interessi legali corrisposti sul capitale indebitamente percepito dal Comune.

[5] Sul terreno del riscontro dell'elemento soggettivo dell'illecito (colpa grave), si osserva innanzitutto che la dottoressa *Omissis* (vice sindaco e responsabile del servizio finanziario) ha sottoscritto ciascuna delle schede annuali inviate all'Ufficio Territoriale del Governo (ai fini dell'ottenimento del beneficio), dichiarando che "il comune di *Omissis*, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a seguito dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale secondo le procedure previste dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ha conseguito nell'anno minori introiti per un importo pari ad euro".

Peraltro, l'ultima errata certificazione inviata in Prefettura (datata 28/6/2010) è successiva (si vedano le sommarie informazioni assunte dalla Guardia di Finanza) ai rilievi formulati dal revisore in sede di Relazione al Bilancio di Previsione 2010 (datati 12/4/2010) e in sede di Relazione al Conto Consuntivo 2009 (datati 30/4/2010).

La circostanza testimonia che la *Omissis*, che pure si difende invocando la responsabilità dell'ufficio tecnico nell'indicazione della classificazione catastale dei beni, ha comunque omesso di verificare la sussistenza dei requisiti prima di inviare la

certificazione, anche allorquando il revisore dei conti e un consigliere di opposizione avevano posto in dubbio la riscontrabilità in capo al Comune del diritto ai trasferimenti aggiuntivi.

Analogamente, il sindaco *Omissis*, nonostante i riferiti rilievi del revisore e la segnalazione sollevata da un consigliere di minoranza (che già nel gennaio precedente aveva chiesto accesso all'elenco degli immobili), ha insistito (seduta consiliare del 30/4/2010) nel ritenere la spettanza del trasferimento aggiuntivo e dunque la possibilità di mantenere il beneficio.

Condotta peraltro mantenuta anche successivamente agli ulteriori e successivi rilievi dell'organo di revisione e della Corte dei conti - sezione regionale di controllo (delibere n. *Omissis* e n. *Omissis*).

Significativa sul punto la delibera di consiglio comunale n. 9/2013 (presente anche la *Omissis*, quale consigliere anziano), in cui il *Omissis*, a fronte delle osservazioni critiche di un consigliere di minoranza circa l'illegittimità del trasferimento di somme (e successivamente ai rilievi già richiamati), dichiara "palesamente infondate le dichiarazioni a lui addebitate in un documento costruito ad arte".

Ritiene dunque il Collegio che l'esame della documentazione in atti evidenzi la sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa, nella forma gravemente colposa, a carico di entrambi i convenuti, che dovranno dunque rispondere in via parziaria del danno contestato.

[6] Quanto alla puntuale dosimetria della responsabilità, ovvero all'individuazione del danno risarcendo, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per l'applicazione del potere riduttivo, innanzitutto in quanto una parte del danno contestato (interessi maturati a decorrere dal 2015) deriva dalle modalità restitutorie concretamente seguite dal Comune (dilazionate in un quinquennio), nonché avuto riguardo al contributo causale di terzi non convenuti nel presente giudizio, la cui responsabilità non è in discussione (responsabile dell'ufficio tecnico, iniziale asseverazione del revisore dei conti).

[7] Pertanto, ritiene il Collegio di dover condannare i convenuti al risarcimento del danno erariale arrecato al Comune di *Omissis* nella misura di euro 2.000,00 ciascuno.

Le suddette somme oggetto di condanna dovranno intendersi come incrementate da rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di ciascuna erogazione di interessi (avvenuta mediante compensazione come da piano di ammortamento) da parte del Comune di *Omissis*.

Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile (Sezione Giur. Campania, sentt. n. 637 del 2016; n. 635 del 2016; n. 544 del 2016; n. 417 del 2016; n. 362 del 2016).

[7] La regolazione delle spese processuali, liquidate come da

	nota a margine della segreteria, segue il principio di soccombenza, ai sensi dell'art.31, commi 1 e 5, c.g.c..	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in applicazione del potere riduttivo, i signori <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> al risarcimento, a beneficio del Comune di <i>Omissis</i> , del danno erariale di euro 2.000,00 (duemila) a testa.	
	La suddetta somma deve intendersi gravata da rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data di ciascuna erogazione di interessi (avvenuta mediante compensazione, come da piano di ammortamento) da parte del Comune di <i>Omissis</i> .	
	Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.	
	Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come da nota a margine della segreteria.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021.	
	Il Magistrato Relatore	Il Presidente
	dott. Natale Longo	dott. Luigi Cirillo
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	14	

NOTA SPESE Giudizio n. 22846
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
n. 2 copie predetto atto per uso notifica
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA
n. 2 copie predetto atto per uso notifica
NOTIFICHE
DIRITTI DI CANCELLERIA
SENTENZA
TOTALE
DICONSIEURO TRECENTOTRENTOTTO/92

FOGLIO	IMPORTO
3	€ 48,00
6	€ 96,00
1	€ 16,00
2	€ 32,00
	€ 41,58
	€ 41,34
4	€ 64,00
	€ 338,92

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 24/11/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente